

PREMESSA

Banca UBAE, in conformità alle disposizioni normative in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo internazionale, ha implementato un'efficace politica di gestione del rischio volta a prevenire il coinvolgimento in "eventi" che possono avere riflessi negativi sulla propria stabilità e reputazione.

La politica adottata, di seguito descritta, riporta i presidi organizzativi (disposizioni interne, procedure, programmi di formazione, attività di monitoraggio e controllo) implementati e gestiti dalla banca per l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa ai quali devono attenersi tutti i dipendenti, nonché gli esponenti degli organi sociali.

L'aggiornamento della presente policy, nonché la verifica del rispetto delle procedure e delle disposizioni interne, è affidato alla funzione Compliance della banca che, in collaborazione con le altre funzioni del sistema dei controlli interni, è chiamata a garantire l'efficacia delle attività poste in essere per la mitigazione del rischio di riciclaggio e del connesso rischio reputazionale.

FONTI NORMATIVE

A seguito del recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva 2005/60/CE (nota come III direttiva antiriciclaggio), la normativa nazionale in materia è stata modificata sostanzialmente, ampliandone l'ambito di applicazione anche al contrasto finanziario del terrorismo internazionale.

La Direttiva 2005/60/CE è stata recepita dal nostro ordinamento con il D. lgs. 231/2007 (e successive modifiche) che ha provveduto ad abrogare la Legge 197/1991.

Il Decreto in oggetto si basa su tre pilastri fondamentali:

- Conoscenza della clientela ed adeguata verifica;
- Registrazione e conservazione delle informazioni;
- Segnalazioni delle operazioni sospette.

Le nuove disposizioni normative prevedono un più accurato censimento delle informazioni sulla clientela ed introducono il concetto di "approccio basato sul rischio" in funzione della "sensibilità" dei clienti, commisurando gli obblighi di adeguata verifica della clientela al rischio associato al tipo di cliente.

Le autorità a livello nazionale chiamate a vigilare sul rispetto della normativa sono il Ministero dell'Economia delle Finanze, l'Ufficio di Informazione Finanziaria (UIF), le Autorità di Vigilanza dei singoli settori dei soggetti sottoposti all'applicazione della normativa, la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e la Guardia di Finanza.

CONOSCENZA DELLA CLIENTELA ED ADEGUATA VERIFICA

Come sopra indicato, la conoscenza del cliente (*know your customer* - KYC) rappresenta un tema essenziale della normativa nazionale ed europea nell'ambito dei rapporti finanziari tra gli intermediari ed i clienti.

Un'adeguata verifica della clientela, oltre a configurare un valido strumento per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela gli intermediari dall'esposizione ai rischi di carattere commerciale, reputazionale nonché dall'applicazione di sanzioni amministrative, civili e penali.

La Banca effettua l'adeguata verifica della clientela e monitora l'attività attraverso l'analisi dei seguenti parametri:

- natura giuridica;
- attività svolta;
- comportamento tenuto al momento dell'apertura del rapporto continuativo o al compimento dell'operazione;
- area geografica di appartenenza;
- tipologia dell'operazione o del rapporto;
- ammontare dell'operazione;
- ragionevolezza dell'operazione e del rapporto.

L'acquisizione di un' ampia serie di informazioni sulla clientela, desunte da dati interni ed esterni, consente a Banca UBAE di poter determinare per ogni cliente il relativo profilo di rischio di riciclaggio che verrà sottoposto ad un monitoraggio periodico in base alla revisione del rapporto instaurato.

La Banca, infatti, nel corso della vita della relazione aggiorna costantemente la *due diligence customer* sia durante la fase di revisione del rapporto (programmata in funzione del livello di rischio) che sul verificarsi di alcuni fattori quali: la generazione di sospetti rilevati da alcuni applicativi informatici in uso alla banca (come Gianos3D, alert market abuse), la segnalazione alle Autorità, la rilevazione di operazioni poste in essere dal cliente non coerenti con la natura del rapporto sottostante.

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Affinché vengano rispettati gli obblighi di registrazione, Banca UBAE ha istituito l'Archivio Unico Informatico, il quale assicura che la gestione dei dati avvenga con chiarezza, completezza, affinché ci sia l'immediatezza delle informazioni e la facilità nel consultarli.

Le informazioni e i dati reperiti vengono conservati per dieci anni come disposto dall'attuale decreto legislativo 231/2007.

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Banca UBAE, sulla base delle disposizioni vigenti, al fine di cooperare con le Autorità di Vigilanza per garantire la stabilità del sistema finanziario ed evitare il coinvolgimento dell'Istituto in fatti di riciclaggio, ha adottato un processo strutturato per le segnalazioni di operazioni che destano sospetto circa la provenienza illecita dei fondi trasferiti.

A tale scopo, Banca UBAE, come già detto, collabora con l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) a cui trasmette le segnalazioni di operazioni sospette individuate anche sulla base delle "Indicazioni operative per la segnalazione delle operazioni sospette" fornite dalla Banca d'Italia (Decalogo della Banca d'Italia).

BANCA UBAE ED IL RISPETTO DEI PRINCIPALI OBBLIGHI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Come illustrato precedentemente, la III direttiva Antiriciclaggio affianca al fenomeno del riciclaggio quello relativo al finanziamento del terrorismo internazionale che presenta caratteri comuni con il primo anche se se ne diversifica per i seguenti aspetti:

- § provenienza dei fondi di finanziamento che può essere di natura lecita;
- § finalità e destinazione rivolta al sostegno finanziario dei gruppi terroristici.

Il motivo dell'accorpamento delle due tipologie di reato è dettato, secondo il legislatore, dalla necessità di adottare presidi e controlli omogenei.

La politica aziendale adottata da Banca UBAE, è ispirata ai principi cardine del decreto legislativo 231/2007 - c.d. "approccio basato sul rischio"- stabilisce alcune regole cui la banca è tenuta a rispettare ai fini della prevenzione del rischio di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

A tal proposito, la policy suddetta, oltre alle attività indicate nei punti precedenti, prevede quanto segue:

- § non effettua operazioni con le società bancarie di comodo che non hanno una presenza fisica nel paese in cui sono costituite e autorizzate all'esercizio dell'attività (shell bank);
- § pone maggiore attenzione e misure rafforzate nei casi in cui si determinino situazioni che comportano un maggiore rischio di riciclaggio o nella verifica di persone che ricoprono o hanno ricoperto importanti cariche pubbliche (Persone politicamente esposte);
- § non compie operazioni che coinvolgono a qualunque titolo (presentatori, ordinanti o beneficiari) soggetti inseriti nei Regolamenti CE o in provvedimenti delle autorità nazionali;
- § controlla i bonifici in partenza e in arrivo (controlli sui beneficiari e ordinanti) e valuta i movimenti scartati in seguito ad indici di somiglianza con le liste antiterrorismo;
- § effettua, in via automatizzata controlli anagrafici ed effettua confronti con i nominativi presenti nelle liste fornite dall'ONU e dai Regolamenti CE e dal altre agenzie internazionali e nazionali.

PRESIDI ORGANIZZATIVI/ NORMATIVI ISTITUITI DA BANCA UBAE

Banca UBAE ha implementato specifici presidi organizzativi/normativi per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa in materia e per lo svolgimento delle attività dalla stessa contemplate.

Sono state pertanto predisposte adeguate procedure normative interne per disciplinare gli adempimenti prescritti al fine di fornire, alle strutture della Banca, strumenti organici di consultazione e di supporto utili alla comprensione della materia dell'antiriciclaggio.

Banca UBAE, inoltre, come riportato in precedenza, si è dotata di specifici strumenti informatici sia per l'analisi dei profili di rischio antiriciclaggio da attribuire alla clientela che per il monitoraggio delle operazioni "anomale" per le quali viene effettuata da parte delle strutture competenti un'attenta analisi al fine della valutazione delle stesse.

FORMAZIONE

Banca UBAE, così come previsto dal Decreto Legislativo 231/2007, in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo annualmente predispone un programma di formazione (e-learning, corsi specializzati) obbligatorio per tutto il personale dell'azienda con particolare riguardo alle risorse che hanno contatto diretto con la clientela ed al personale di nuova assunzione.

NOMINA DEL DELEGATO AZIENDALE ANTIRICICLAGGIO

La Banca, al fine di rafforzare e ricondurre ad unitarietà i presidi aziendali in materia di antiriciclaggio, ha nominato un Delegato Antiriciclaggio cui sono demandati gli adempimenti connessi alle segnalazioni all'UIF di operazioni sospette e alle segnalazioni di infrazioni al Ministero dell' Economia e delle Finanze.

CONTROLLI INTERNI

Banca UBAE ha adottato un sistema di controlli interni per la rilevazione e la gestione dei rischi, tra i quali è compreso il rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Il sistema dei controlli interni di Banca UBAE coinvolge tutta la struttura aziendale dagli Organi societari, alle funzioni di controllo, nonché l'intera organizzazione.

Banca UBAE assicura che siano mantenuti adeguati controlli interni a protezione dell'integrità del processo di gestione del rischio di riciclaggio e del connesso rischio reputazionale attraverso la predisposizione di stringenti linee guida in materia, nonché tramite un'adeguata struttura del sistema dei controlli interni articolato su tre livelli:

- § i controlli di primo livello o di linea;
- § i controlli di secondo livello (espletati dalla funzione Compliance);
- § i controlli di terzo livello (espletati dalla funzione di revisione interna).